



**Studio Associato di Consulenza Aziendale**

**Dottori Commercialisti**

*Dott. Gianpiero Perissinotto*

*Dott.ssa Monica Lacedelli*

Via degli Agricoltori n. 11

32100 Belluno

tel: 0437/932080

fax: 0437/932095

E-mail: [info@scacommercialisti.it](mailto:info@scacommercialisti.it)

Belluno, 12 luglio 2012

Spett.li

Clienti dello Studio

Loro sedi

Oggetto: nuova riforma del lavoro – modifica al contratto di lavoro a chiamata

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la legge di riforma del mercato del lavoro (Legge n. 92/2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 luglio 2012) ha apportato, tra le altre, importanti modifiche alla disciplina del lavoro intermittente (*lavoro a chiamata*) disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003, (c.d. Legge Biagi).

In particolare, la legge di riforma ha introdotto la previsione per cui un contratto di lavoro a chiamata può essere concluso esclusivamente con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età ed ha inoltre previsto che, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms, fax o posta elettronica (modalità che dovranno essere individuate con apposito decreto attuativo). In caso di violazione dell'obbligo della preventiva comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa che varia da un minimo di Euro 400 ad un massimo di Euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. L'obbligo in commento si aggiunge, in sostanza, agli altri adempimenti amministrativi previsti per l'assunzione ovvero, all'invio della comunicazione dell'assunzione ai servizi per l'impiego competenti con la quale i datori di lavoro specificano, oltre gli elementi identificativi del contratto di lavoro, la obbligatorietà o meno della chiamata e le modalità della eventuale disponibilità concordata. Infine, per effetto dell'abrogazione dell'art. 37 del D.L. 276/2003, apportata dalla Legge di riforma del mercato del lavoro, non si potranno più stipulare contratti di lavoro intermittente per periodi

predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno o per prestazioni da rendersi il fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali che cesseranno, così, di costituire "ipotesi oggettive" di tale tipologia contrattuale. Ai fini della decorrenza delle suddette disposizioni, il legislatore ha previsto, comunque, una disciplina transitoria nel senso che, i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge (18 luglio 2012), che non siano compatibili con le nuove norme, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi da tale data.

Si invitano i gentili clienti a prendere immediatamente conoscenza delle novità introdotte al fine di evitare spiacevoli sanzioni.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale delucidazione, si porgono cordiali saluti.

Studio Associato Perissinotto Lacedelli